Pubblicazione del Regolamento d'uso della strada "Personico-Diga Val d'Ambra"

(art. 13 Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998, artt. 34 e 35 Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002, art. 32 Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913, art. 68 Legge sulla procedura amministrativa)

La Delegazione consortile del Consorzio manutenzione strada Val d'Ambra informa che è stato adottato dall'Assemblea consortile il Regolamento d'uso della strada "Personico-Diga Val d'Ambra".

Il Regolamento d'uso della strada "Personico-Diga Val d'Ambra" verrà pubblicato nel periodo dal 16 gennaio al 15 febbraio 2023 e sarà consultabile sul sito del comune o previo appuntamento, presso la cancelleria comunale di Personico, Via Centro Civico 6, 6744 Personico (tel. 091 873 20 60).

Eventuali ricorsi devono essere presentati per iscritto al Consiglio di Stato (Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona) entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.

Il presente avviso viene pubblicato sul Foglio Ufficiale e all'Albo comunale del Comune di Personico.

Bellinzona, 16 gennaio 2023

Consorzio manutenzione strada Val d'Ambra

REGOLAMENTO D'USO DELLA STRADA FORESTALE "Personico – Bacino Val d'Ambra"

del 19 settembre 2022

L'Assemblea del Consorzio Manutenzione strada Val d'Ambra

Richiamati

- la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'art. 15;
- l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'art. 13;
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'art. 13;
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli articoli 34 e 35;
- la Direttiva "Circolazione con veicoli a motore sulle strade forestali Modello di regolamento d'uso e rapporto esplicativo" approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1000 del 26 febbraio 2014.

Visti

- il Messaggio MES 01/22 della Delegazione consortile del 21 novembre 2022;

decreta

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale da Personico al bacino Val d'Ambra (in seguito: strada forestale), in gestione al Consorzio Manutenzione strada Val d'Ambra (in seguito: Consorzio);
- il prelievo delle tasse d'uso per il parziale finanziamento delle spese di manutenzione della strada forestale.

Art. 2 Principi

- ¹ La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietata ai non autorizzati.
- Per la gestione della circolazione sulla strada forestale è posata una segnaletica stradale in località "tornate vasca impianto acqua potabile". Se la limitazione del traffico conformemente alla segnaletica si rivelasse insufficiente, la strada forestale potrà essere chiusa con una barriera nelle vicinanze della segnaletica.
- ³ Il Consorzio è ammesso a circolare sulla strada forestale per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

- ⁴ La circolazione sulla strada forestale di altri utenti è ammessa:
 - con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - con autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
- ⁵ La Delegazione consortile (in seguito: Delegazione) allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

Art. 3 Beneficiari di autorizzazione ordinaria

- La Delegazione rilascia un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:
 - a) proprietari o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
 - b) proprietari/gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.
- ² La Delegazione rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone/enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:
 - a) servizi di Polizia, Pompieri e mezzi di soccorso;
 - b) esercitazioni militari;
 - c) realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
 - d) servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività:
 - e) imprese e altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

Art. 4 Beneficiari di autorizzazione eccezionale

La Delegazione può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:

- a) proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;
- b) cacciatori per il ricupero della selvaggina;
- c) altri utenti in casi particolari e giustificati.

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione

I) Richiesta

Tutte le richieste di circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale vanno formulate in forma scritta al Consorzio indicandone il motivo.

II) Decisione

- La Delegazione rilascia al richiedente in forma scritta tutte le autorizzazioni.
- ² Tutte le autorizzazioni:
 - a) ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
 - b) conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente Regolamento e una chiave o telecomando nel caso di presenza di una barriera;
 - c) non sono trasferibili a terze persone; resta riservato quanto previsto al cpv. 3 lett. b del presente articolo;

- ³ L'autorizzazione eccezionale:
 - a) indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;
 - b) autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo famigliare (marito, moglie, figli);
 - c) prevede il pagamento di una tassa d'uso stabilita secondo l'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 6 Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione

- Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, se non viene inoltrata disdetta scritta da una delle parti entro il 31 ottobre.
- ² In tutti gli altri casi, l'autorizzazione decade al termine della durata indicata.

Art. 7 <u>Modifica, revoca dell'autorizzazione</u>

- ¹ La Delegazione può modificare o revocare in ogni tempo l'autorizzazione, previa diffida, per motivi di interesse pubblico.
- ² Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.

Art. 8 <u>Tasse d'uso: imposizione ed esenzione</u>

- ¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l'art. 4 del presente Regolamento.
- Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non d\u00e0 diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.
- ³ Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 9 Tasse d'uso: ammontare

- L'ammontare delle tasse d'uso per i beneficiari di un'autorizzazione eccezionale è determinato sulla base del seguente tariffario:
 - a) proprietari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato:
 - da fr 5.-- a fr 100.-- quale autorizzazione annua per la targa di riferimento;
 - da fr 5.-- a fr 50.-- quale autorizzazione annua per targhe aggiuntive;
 - da fr 5.-- a fr 50.-- quale autorizzazione mensile;
 - da fr 5.-- a fr 30.-- quale autorizzazione settimanale;
 - da fr 5.-- a fr 10.-- quale autorizzazione giornaliera;
 - b) cacciatori per il ricupero della selvaggina:
 - da fr 5.-- a fr 30.-- quale autorizzazione giornaliera;

- c) altri utenti in casi particolari e giustificati: la Delegazione può fissare la modalità e l'ammontare della tassa che sarà proporzionata all'entità della richiesta; la tassa per veicolo non supererà annualmente i fr 100.--.
- Le tasse d'uso per le diverse categorie di utenti sono stabilite ogni anno dalla Delegazione in base ai costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale, tenendo conto dei limiti di cui al cpv. 1.
- ³ La Delegazione stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

Art. 10 Disposizioni particolari

- ¹ La Delegazione può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.
- Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti del Consorzio.
- ³ I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.
- ⁴ Il tonnellaggio massimo consentito è di 28 t.
- ⁵ In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il Consorzio.
- ⁶ Per la strada forestale di principio non sarà garantito il servizio invernale.

Art. 11 Divieti

- Agli utenti della strada forestale è vietato:
 - permetterne l'uso a terzi non autorizzati:
 - il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
 - il parcheggio sulle piazze di scambio:
 - l'abbandono di veicoli privi di targhe lungo tutto il tracciato.
- Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono di principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dalla Delegazione o in caso di assoluta necessità.

Art. 12 Vigilanza

- La Delegazione vigila sull'osservanza del presente Regolamento.
- La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali nonché il registro delle chiavi e/o telecomandi nel caso fossero consegnate.

Art. 13 Contravvenzioni

- Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite dalla Delegazione conformemente agli art. 145 segg. LOC.
- ² Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

Art. 14 Rimedi di diritto

- Contro le decisioni della Delegazione è data facoltà di reclamo entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e va debitamente motivato.
- ² Contro le decisioni sul reclamo torna applicabile l'art. 32 della Legge sui Consorzi.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Consorzio

Il Presidente

Corrado Rossini

Il Segretario

Igor Farei-Campagna

Adottato dall'Assemblea del Consorzio in data 12.12.2022

Approvato dal Consiglio di Stato in data